

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 36-2018 - Venerdì 16 novembre 2018

In questo numero:

- **Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso parziale**
- **Perdite delle imprese IRPEF: in arrivo il nuovo regime**
- **Compensazione spese di lite nel giudizio tributario**
- **Crisi aziendali: intervento del collegio sindacale**
- **Terzo settore: detassate le raccolte fondi occasionali**

LEGAL

- **Infortuni sul lavoro: datore di lavoro responsabile per culpa in vigilando se manca l'assistenza al dipendente inesperto**

SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO OPEROSO PARZIALE

La Cassazione (sentenza n. 22330 del 13.9.2018) ha confermato che il **ravvedimento operoso parziale non consente la riduzione delle sanzioni**, prevista dall'art. 13, comma II, del D. Lgs. n. 472/1997. Nel caso di specie un contribuente aveva versato IVA (tardivamente, rispetto alla scadenza), sanzioni ed interessi, quantificando le sanzioni in misura ridotta, mediante il ravvedimento operoso; il pagamento è stato eseguito, tuttavia, in parte ricorrendo alla **compensazione** con un **credito tributario**, poi risultato **non compensabile**. In conseguenza di ciò, le sanzioni sono state applicate in misura piena.

PERDITE DELLE IMPRESE IRPEF: IN ARRIVO IL NUOVO REGIME

Tra le tante norme della legge di Bilancio per il 2019, è previsto anche un nuovo regime di **recupero delle perdite** prodotte da **imprenditori individuali e società di persone**, sia che adottino il regime di contabilità ordinaria, sia semplificata. Di fatto questi soggetti applicheranno il **criterio** previsto, in materia, dalle **società di capitali**: le perdite saranno scomputabili nel limite dell'**80% del reddito d'impresa** imponibile di ciascun periodo d'imposta, **senza limiti di tempo** (ma, pur nel suddetto limite, **per l'intero importo** che trova capienza nei redditi prodotti). Stando alle bozze in circolazione, la nuova norma si applicherà **a partire** dal periodo d'imposta **2018**, tuttavia, per le imprese in contabilità ordinaria, ciò varrà anche per le perdite ancora non recuperate, subite nel periodo 2013-2017. Per le imprese in contabilità semplificata, quale **disposizione transitoria**, le perdite subite nel periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata con il reddito complessivo di tale annualità, potranno essere computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti: - nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi; - nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi. Norme specifiche saranno emanate per la deduzione delle perdite subite dalle imprese in contabilità semplificata negli anni 2018 e 2019. **Nessuna modifica** alla disciplina attuale è prevista per il recupero delle **perdite** prodotte dagli **esercenti arti e professioni**, che continueranno a compensarle orizzontalmente (a riduzione del reddito complessivo).

COMPENSAZIONE SPESE DI LITE NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO

La Cassazione (ordinanza n. 25594 del 12.10.2018) ha ribadito che la **compensazione delle spese** (tra parte vittoriosa e parte soccombente), nel giudizio tributario, deve costituire l'**eccezionalità**, non la regola. Nel tempo la stessa Cassazione ha, di volta in volta, censurato le <compensazioni> stabilite dal giudice con le seguenti motivazioni: - generiche **ragioni di equità**; - richiami superficiali ad una presunta **complessità del testo normativo**; - peculiarità del **caso specifico**; - non ben definito **contrasto giurisprudenziale**; - **valore esiguo** della causa. L'art. 15, comma II, del D. Lgs. n. 546/1992 prevede che le spese di giudizio possano essere compensate in tutto o in parte **solo in caso di soccombenza reciproca** o qualora sussistano **gravi ed eccezionali ragioni**, espressamente motivate. Un'ipotesi che **consente la compensazione** è senz'altro la **conciliazione**, salvo che le parti abbiano disposto diversamente. E' quindi opportuno quando si vince, specie quando le spese di lite sono rilevanti, chiedere espressamente siano attribuite a carico della parte soccombente.

CRISI AZIENDALI: INTERVENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Sempre più spesso i Tribunali, nell'ambito delle crisi d'impresa, coinvolgono la **responsabilità del Collegio sindacale per la tardiva informazione** all'assemblea e/o al Tribunale della situazione aziendale, nel caso in cui tale ritardo abbia comportato un **aggravamento del dissesto**. Addirittura il Tribunale di Roma (sentenza di fine 2017) ha ravvisato l'inerzia dell'organo di controllo anche in presenza della predisposizione di un **piano di rilancio** dell'azienda, **fallito** per la mancata adesione degli investitori interpellati, in quanto il ricorso immediato ad una procedura concorsuale avrebbe **sterilizzato gli oneri finanziari** ed avrebbe **evitato** gli **oneri** sostenuti **per gli incarichi professionali**, poi rivelatisi non utili. Si attendono con comprensibile interesse i decreti attuativi della legge delega n. 155/2017 che, nelle bozze in circolazione, prevedono l'attivazione dell'organo di controllo **al manifestarsi di precisi sintomi di crisi**, circoscrivendo così la sua responsabilità.

TERZO SETTORE: DETASSATE LE RACCOLTE FONDI OCCASIONALI

Il Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto una definizione normativa di **raccolta fondi** per gli enti del terzo settore, nella quale rientrano tutte le iniziative per finanziare le attività d'interesse generale, anche attraverso lasciti, donazioni e contributi non corrispettivi (art. 7, comma 1), comprese le **raccolte effettuate in forma organizzata e continuativa**. In questo momento l'unico riferimento rimane l'indirizzo dell'ex Agenzia per le Onlus aggiornato al 2011; si resta in attesa delle linee guida del Ministero del Lavoro. Sotto il **profilo fiscale, non concorrono alla formazione del reddito** degli Ets solamente **le entrate da raccolte occasionali**, anche tramite offerte di beni di modico valore e servizi offerti in concomitanza a celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione (come gli **eventi "di piazza"**), di fatto non commerciali ai fini della natura fiscale dell'ente (comma 5-bis). Per quanto riguarda le **raccolte fondi organizzate e continuative**, il correttivo (D.Lgs. 105/2018) non ha accolto le proposte di decommercializzazione, quindi i relativi proventi sono tassati nei modi ordinari, **se le modalità di svolgimento soddisfano i requisiti per essere produttive di reddito d'impresa**, ovvero attività sinallagmatiche con scambio di beni o di servizi (art. 80). Infine le raccolte fondi devono essere **rendicontate per cassa**, da inserire in forma libera nel bilancio dell'ente (art. 87, c. 6), con deposito al Registro unico del terzo settore (quando sarà costituito) entro il 30 giugno di ogni anno. È opportuno che dal rendiconto, anche con una relazione illustrativa, **risultino tutte le entrate e le spese** di qualunque tipologia di raccolta, occasionale o meno, con l'obbligo di tenuta e conservazione per il periodo degli accertamenti fiscali e, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale (art. 22 del D.P.R. 600/1973).

LEGAL**INFORTUNI SUL LAVORO: DATORE DI LAVORO RESPONSABILE PER CULPA IN VIGILANDO SE MANCA L'ASSISTENZA AL DIPENDENTE INESPERTO**

Nel caso di **infortunio** subito da un lavoratore nello svolgimento di una lavorazione a lui non nota, sussiste la **responsabilità del datore di lavoro per culpa in vigilando**, qualora **ometta di far assistere adeguatamente il dipendente inesperto, a prescindere dall'eventuale precedente adozione di altre misure idonee a prevenire l'evento rischioso**. Il datore di lavoro, invero, è garante dell'incolumità fisica dei propri dipendenti e, come tale, ha l'obbligo, *"non solo di disporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori"*. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione - 3^a Sez. Penale - che, con Sentenza n. 50000/2018, ha **confermato la condanna** inflitta dalla Corte d'Appello di Milano **al datore di lavoro con specifica delega in materia di sicurezza - per le gravi lesioni subite da un dipendente nello svolgimento di un'attività nuova**. L'operaio, invero, alle prese per la prima volta con una complessa lavorazione con l'uso di un forno, non servendosi dell'apposita passerella mobile atta ad evitare il contatto con lo stesso, si era accidentalmente procurato una grave ustione con prognosi di oltre 40 giorni. L'imputato, a propria difesa, aveva dedotto l'avvenuta effettuazione - nello stesso giorno dell'infortunio - di una preventiva prova del forno "a freddo", con l'uso della passerella di sicurezza, e la partecipazione del lavoratore - nei mesi precedenti l'incidente - a corsi in materia di prevenzione rischi e sicurezza sul lavoro. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha tuttavia ritenuto tali circostanze non sufficienti ad escludere la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di garanzia **ex art. 2087 c.c.**, in quanto in tal caso **l'inesperienza del lavoratore e la complessità della lavorazione avrebbero reso necessaria la sua assistenza da parte di personale esperto nel compiere l'operazione**. Per la Suprema Corte, pertanto, la norma citata, sebbene non imponga al datore di lavoro l'onere di creare *"un ambiente lavorativo a rischio zero"*, gli richiede di **"predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere"** e ad esentarlo dalla relativa responsabilità.

MERCATO

EURIBOR	15/11/18	08/11/18	31/12/17	CAMBI	15/11/18	08/11/18	31/12/17	SPREAD	15/11/18	08/11/18	31/12/17
3 mesi	-0,320	-0,321	-0,334	Euro - USD	1,131	1,142	1,199	Btp vs BUND 10 years	313,7	293,3	186,8
6 mesi	-0,261	-0,261	-0,275	Euro - yen	128,16	129,90	135,01				
1 anno	-0,149	-0,150	-0,189								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.